

Comune di Casina
Verbale del revisore n. 1 del 23/01/2017

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di gennaio, il Revisore Unico del Comune di Casina si riunisce per relazionare e deliberare dopo avere esaminato la documentazione relativa le spese per la Contrattazione Collettiva Decentrata sostenute dal Comune negli anni pregressi per il personale dipendente.

RELAZIONE

Il Revisore, all'inizio del mese di maggio dell'anno 2016, al fine di effettuare specifiche verifiche riguardanti le spese sostenute dall'Ente comunale per la Contrattazione Collettiva Decentrata, dato che, pur non avendo ricevuto, dalla data della propria nomina (24 marzo 2015), alcuna proposta di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il parere di cui agli artt. 40 comma 3-sexies e 40 bis del D.Lgs.165/2001, ha riscontrato, nel corso dell'ordinaria attività di verifica, la presenza di somme stanziare nella parte "variabile" del relativo Fondo costituito in bilancio per la Contrattazione Collettiva Decentrata (nel prosieguo "Fondo") soggette a certificazione da parte del Nucleo Interno di Valutazione, ha quindi richiesto con mail all'Ente comunale in data 13 maggio 2016 copie dei relativi Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sottoscritti negli anni precedenti, a decorrere dall'anno 2005, nonché copie delle relative certificazioni protocollate del Nucleo di Valutazione per le poste del Fondo che le prevedono.

Il Revisore, in risposta da parte dell'Ente, riceve a mezzo mail in data 9 giugno 2016 le delibere di Giunta Comunale per gli anni dal 2005 al 2015, le quali stabiliscono l'ammontare del Fondo destinato alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del personale non dirigente e delegano alla firma la delegazione trattante di parte pubblica, nonché i prospetti riepilogativi con il dettaglio degli importi deliberati per singola voce del suddetto Fondo.

Il Revisore, nell'analisi dei documenti ricevuti, rileva che in ciascuno degli anni sono state stanziare somme ex art. 15 comma 2 ed ex art. 15 comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (nel prosieguo "CCNL") 01/04/1999, nonché incentivi per il recupero ICI ex art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01/04/1999.

Il dettaglio degli importi viene qui riportato:

anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
art.15 c.2	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71	5.429,71
incentivi lett. k) recupero ICI	6.542,00	9.400,00	10.000,00	4.703,00	7.000,00	5.000,00	12.313,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
art.15 c.5 cantonieri	6.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.053,00	12.500,00
Totale	20.176,71	25.335,71	25.936,71	20.640,71	22.938,71	23.439,71	30.753,71	23.441,71	26.442,71	27.496,71	27.944,71



Il Revisore, constatato il reiterato stanziamento di importi a titolo di incentivi alla produttività, ha quindi richiesto all'Amministrazione ulteriori documenti per la verifica dell'esistenza dei presupposti all'erogazione.

Nello specifico, ai fini della verifica della corretta erogazione delle somme attribuite ex art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999, il Revisore ha richiesto nuovamente copia delle certificazioni protocollate del Nucleo di Valutazione per gli anni in esame, così come previste dall'art. 15 comma 4 CCNL 01.04.1999 sia a preventivo, per la verifica delle condizioni delle effettive disponibilità di bilancio che si creerebbero mediante il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia a consuntivo, per la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e della conseguente disponibilità di bilancio creatasi.

In particolare il Revisore, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 15, chiede che venga certificato quanto segue:

- a) le disponibilità di bilancio utilizzate debbono derivare da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero essere espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità che devono essermi dimostrati;
- b) l'integrazione dei fondi può essere reso disponibile solo dopo che il nucleo di valutazione abbia verificato il ricorrersi delle succitate condizioni;
- c) le deliberazioni di giunta che hanno approvato le risorse decentrate devono indicare i processi di riorganizzazione che vanno a finanziare gli specifici obiettivi di produttività o qualità cui sono destinate non indicando destinazioni generiche ma creando un vincolo biunivoco tra risorse e specifici obiettivi;

Quanto sopra non consente comunque di stabilizzare tali somme nel fondo, tanto meno l'articolo 31, comma 2, del CCNL 22/2/2004.

Per quanto attiene agli incentivi art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 per il recupero di evasione ICI, il Revisore ha richiesto copia del regolamento di attribuzione degli stessi, mentre per gli incentivi ex art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 copia delle certificazioni protocollate del Nucleo di Valutazione che a consuntivo attestano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Alle suddette richieste l'Amministrazione restituisce brevi mani al sottoscritto Revisore **originali non protocollati di verbali del Servizio di Controllo Interno**, che per gli anni dal 2011 al 2014 certificano i presupposti per l'erogazione delle somme ex art. 15 comma 2, art. 15 comma 5, art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999, tutti portanti date che vanno dal 2011 al 2014. Il Revisore a riguardo constata come le certificazioni ricevute siano carenti, oltre che degli estremi protocollazione da parte dell'Ente, di altro riferimento che permetta di attestarne con sicurezza la data di redazione e siano assenti inoltre le certificazioni per gli emolumenti erogati dal 2005 al



2010 già richieste in prima istanza, pertanto ritiene illegittimo il pagamento di emolumenti ex art. 15 comma 2 ed art. 15 comma 5.

Il Revisore, inoltre, non riceve alcuna copia di Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi ex art. 15 comma 1 lett. k) per il recupero ICI pertanto, tenuto conto delle previsioni normative dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del d.lgs 446/07, ritiene illegittimo il pagamento di emolumenti a tal fine, non essendo stati stabiliti preventivamente in un Regolamento formalmente approvato i criteri di determinazione ed attribuzione dei predetti incentivi.

Il Revisore procede con una ulteriore verifica dei presupposti per la costituzione di risorse ex art. 15 comma 5, il quale testualmente recita: **"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti**, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio". Il Revisore constata come le predette somme siano state stanziare, in tutti gli anni in esame, nella parte ccdd "variabile" del Fondo. Tale stanziamento, per il fatto stesso che sia inserito come componente "variabile", risulta legato all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento di quelli esistenti realizzati **tramite un aumento delle prestazioni del personale già in servizio**, e non, invece, tramite un incremento di dotazioni organiche dell'Ente (in tal caso le risorse si sarebbero dovute allocare nella parte ccdd "fissa" del Fondo).

Il Revisore a riguardo constata come sin dall'anno 2005 e per cadauno degli anni in esame, senza soluzione di continuità, siano state destinate risorse per il medesimo progetto "pronta disponibilità" per i dipendenti cantonieri, ai fini dello sgombero della neve dal territorio comunale. A riguardo il Revisore ricorda come, tra i requisiti per lo stanziamento annuale e la successiva erogazione di queste somme vi sia quello della novità del servizio o dell'accrescimento del servizio esistente. Non è infatti previsto dalla normativa, né tantomeno da consolidata giurisprudenza, l'iscrizione per più di un anno di somme ex art. 15 comma 5 nella parte "variabile" del Fondo a finanziamento di prestazioni dei dipendenti per lo svolgimento del medesimo servizio svolto in anni precedenti. Essendo infatti tali risorse iscritte nella parte "variabile" del Fondo non esiste un automatismo nel rinnovo, deve invece trattarsi di un nuovo servizio o di un incremento di un servizio esistente, tali caratteristiche di novità o di incremento devono rinnovarsi in cadauno degli anni oggetto di esame e non è possibile mantenere un incentivo per il semplice proseguimento di un servizio iniziato in anni precedenti.

Il Revisore ricorda che l'articolo 15, comma 5, subordina la possibilità di integrare il fondo con risorse proprie di bilancio a presupposti precisi (vedasi parere 499-15L1 ARAN), qui non rispettati.

A conclusione della presente Relazione, il **Revisore ritiene illegittime l'inserimento nelle risorse accantonate per il salario accessorio del personale e le conseguenti erogazioni degli incentivi ex art. 15 comma 2, art. 15 comma 5 ed art. 15 comma 1 lett. k) per il recupero da evasione ICI CCNL 01.04.1999 effettuate negli ultimi 10 anni e richiama l'Ente ad attivarsi per il recupero delle stesse per indebito pagamento ex art. 2033 Codice Civile.**

A tal fine l'organo di revisione ricorda come sia possibile procedere attraverso la specifica procedura prevista dall'art. 4 D.L. 16/2014, e per gli anni successivi mediante il recupero sui soggetti responsabili di tali erogazioni illegittime o sui percettori delle stesse.

Il Revisore
